



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 5 – 31 luglio 2020

Riunione del giorno 22 luglio 2020

**63.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Salvatore SCARALLO - atleta**
- **Davide DEL GAUDIO - atleta**
- **Amalia CHIAPPETTA n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD MELITO VOLLEY**
- **S.S. ASD MELITO VOLLEY in persona del Presidente p.t.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Andrea Ordine	Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

SALVATORE SCARALLO e **DAVIDE DEL GAUDIO**, per la violazione artt. 10, 10bis e 16 Statuto FIPAV; artt. 19, 22, 30, 31 R.A.T. FIPAV; artt. 1 e 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, artt. 1 e 2 del Codice di comportamento Sportivo CONI, per aver disputato in data 16/12/2019 con la A.S.D. Melito Volley, la partita A.S.D. Melito Volley – A.S.D. Volley Casoria, nonostante fossero entrambi tesserati presso la A.P.D. Storm Volley;

A.S.D. MELITO VOLLEY, in persona del Presidente pro tempore, per la violazione degli artt. 9, 10bis e 16 Statuto FIPAV, 1, 74 e 76 Reg. Giur., 2 e 30 R.A.T., artt. 1 e 2 del Codice di comportamento Sportivo CONI per aver utilizzato in data 16/12/2019, nel corso della partita A.S.D. Melito Volley – A.S.D. Volley Casoria, gli atleti Sig. Salvatore Scarallo e Sig. Davide Del Gaudio, nonostante fossero entrambi tesserati presso la A.P.D. Storm Volley e, dunque, in assenza della autorizzazione di quest'ultima;



CHIAPPETTA AMALIA, n.q. di Pres. p.t. della Asd Melito Volley, in virtù di quanto previsto dall'art. 75 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per avere la ASD Melito Volley utilizzato in data 16/12/2019, nel corso della partita A.S.D. Melito Volley – A.S.D. Volley Casoria, gli atleti Sig. Salvatore Scarallo e Sig. Davide Del Gaudio, nonostante fossero entrambi tesserati presso la A.P.D. Storm Volley e, dunque, in assenza della autorizzazione di quest'ultima.

OSSERVA

Con esposto del 18/12/2019, il Presidente della A.P.D. Storm segnalava all'Ufficio della Procura Federale il comportamento degli atleti Salvatore Scarallo e Davide Del Gaudio che, non solo si erano presentati agli allenamenti ed alle prescritte visite mediche, ma, nonostante il regolare tesseramento con il sodalizio denunciante, avevano disputato in data 16/12/2019, tra le fila della A.S.D. Melito Volley, la partita A.S.D. Melito Volley – A.S.D. Volley Casoria.

Espletata la fase istruttoria anche con l'acquisizione di una memoria difensiva a firma avv. Andrea Lucchetta redatta nell'interesse di tutti gli odierni incolpati, gli stessi venivano deferiti dinanzi il Tribunale Federale che disponeva la convocazione delle parti, attesa la situazione emergenziale a carattere nazionale determinata dalla diffusione del COVID-19, i provvedimenti governativi e Federali nonché il Comunicato del Presidente Federale FIPAV di sospensione di tutti i procedimenti fino al 31/5/2020, per il giorno 22/7/2020.

Con due distinte Memorie trasmesse a mezzo PEC in data 16/7/2020, le parti, tutte a ministero dall'avv. Salvatore Coppola, illustravano le proprie difese chiedendo, previa sospensione del presente procedimento in attesa di definizione dell'istanza presentata all'Ufficio Tesseramenti in ordine alla regolarità della posizione tesserativa degli atleti ed articolando mezzi istruttori, il proscioglimento dalle imputazioni.

All'udienza del 22/7/2020, svolta, con il consenso delle parti, in videoconferenza, il rappresentante della Procura Federale concludeva per la comminazione di adeguata sanzione per tutti gli incolpati, mentre quest'ultimi, rappresentati dal proprio difensore di fiducia avv. Coppola, chiedevano l'accoglimento delle istanze e conclusioni rassegnate nei propri libelli difensivi.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati dall'Ufficio della Procura Federale sono pacifici, documentati ed oggetto di ampia confessione da parte dei prevenuti.

Tuttavia, prima di affrontare il merito della controversia, appare opportuno disporre la reiezione sia delle istanze istruttorie (i.e. prova testimoniale) articolate dalla difesa della sig.ra Chiappetta in quanto inammissibili, irrilevanti e vertenti su circostanze agevolmente documentabili che della richiesta di sospensione del presente procedimento in quanto non pregiudizialmente dipendente (come invece assunto dalla difesa dei prevenuti) alla decisione amministrativa dell'Ufficio Tesseramento in ordine alla pretesa irregolarità del tesseramento degli atleti *de quibus*.

Nel merito, la circostanza che gli atleti Salvatore Scarallo e Davide Del Gaudio, tesserati con la A.P.D. Storm Volley, abbiano disputato, in data 16/12/2019, la gara A.S.D. Melito Volley – A.S.D. Volley Casoria senza autorizzazione del sodalizio di appartenenza, emerge sia dalla documentazione versata in atti che dalla memoria difensiva a firma avv. Lucchetta presentata alla Procura in sede di indagini.

Le ulteriori difese svolte dal primo difensore (avv. Lucchetta) nonché dal secondo legale delle parti (avv. Coppola) non colgono nel segno e devono essere respinte.

Infatti, tanto ai sensi dell'art.10bis dello Statuto FIPAV, quanto ai sensi dell'art. 30 del R.A.T. FIPAV, gli atleti Salvatore Scarallo e Davide Del Gaudio erano e sono tutt'oggi obbligati a praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse del sodalizio di appartenenza, ossia l'A.P.D. Storm Volley, salvo il consenso di quest'ultima.

In particolare l'art. 30 RAT recita che *“Il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo, della pallavolo sulla spiaggia e di tutte le rispettive specialità, discipline e varianti esclusivamente nell'interesse dell'associato con il quale è tesserato e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante”*.

La contestazione in ordine alla effettiva sottoscrizione del Modulo federale di tesseramento appare del tutto strumentale se solo si considera come gli atleti fossero in data 16/12/2019 (e siano tutt'ora) pienamente consapevoli di aver comunque partecipato, nella stagione sportiva 2018/2019, nell'interesse della A.P.D. Storm Volley, al campionato di II divisione Maschile organizzato dal Comitato territoriale di Napoli.



Non essendo intervenuta in data antecedente al 16/12/2019 alcuna deliberazione dell'Ufficio Tesseramento e/o dalla Commissione Tesseramento Atleti in ordine allo scioglimento del vincolo con la A.P.D. Storm Volley, la condotta tenuta dagli atleti così come correttamente contestata nel capo di incolpazione deve considerarsi integrata e meritevole di adeguata emenda sanzionatoria.

Così accertata la responsabilità degli atleti, deve dichiararsi la responsabilità della A.S.D. Melito Volley, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver schierato gli atleti nonostante fossero entrambi tesserati presso la A.P.D. Storm Volley e, dunque, in assenza della autorizzazione di quest'ultima.

Provata la condotta anti regolamentare della ASD Melito Volley in persona del Presidente p.t. Amalia Chiappetta, quest'ultima dovrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 75 secondo comma Reg. Giur. a titolo di responsabilità indiretta nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dei sig.ri Salvatore Scarallo, Davide Del Gaudio e Amalia Chiappetta n.q. di Presidente p.t. della ASD Melito Volley rispettivamente la sospensione da ogni attività federale per mesi tre ciascuno nonché a carico della ASD Melito Volley in persona del Presidente p.t. la multa di euro 300,00.

Roma, 29 Luglio 2020

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 31 luglio 2020